

Comunicazione n. DIN/1007549 dell'1-2-2001

inviata all'Assogestioni

Oggetto: **Quesito inerente all'obbligo di comunicazione ai singoli partecipanti ad OICR aperti dell'aggiornamento dei dati periodici e delle variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo (art 24, comma 4, Regolamento Consob n. 11971/1999)**

Si fa riferimento al quesito indicato in oggetto proposto alla Commissione con nota del

Al riguardo si propone di fornire alle SGR ed alle Sicav la possibilità di adempiere agli obblighi informativi in oggetto " *mediante riproduzione delle variazioni delle informazioni ... e dei dati periodici aggiornati ... nel contesto di altri documenti che, nel rispetto del termine previsto, sono oggetto di invio ai singoli partecipanti, quali ad esempio: a) la newsletter che le Società inviano periodicamente ai partecipanti; b) il rendiconto di gestione che le Società su propria iniziativa ritengono di inviare annualmente ai partecipanti,..*".

Secondo codesta Associazione la possibilità di adempiere agli obblighi informativi in discorso, anche mediante la riproduzione delle informazioni dovute nel contesto di altri documenti (*newsletter*, rendiconto di gestione...) inviati periodicamente alla clientela, è da rinvenirsi nell'art. 24, comma 5, del regolamento Emittenti ai sensi del quale " *la CONSOB può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti*" delle dette informazioni.

Si è richiesto, pertanto, alla Commissione di avvalersi del potere ad essa conferito dal citato art. 24, comma 5, accogliendo la possibilità di adempiere ai menzionati obblighi informativi anche con le modalità sopra descritte.

Codesta Associazione ha pure evidenziato il fatto che il positivo accoglimento della propria istanza " *determinerebbe una riduzione di costi amministrativi a carico del fondo e, quindi, indirettamente anche a carico dei partecipanti*".

* * *

Codesta Associazione, come si è in precedenza rammentato, ha ritenuto che la possibilità di adempiere agli obblighi informativi di cui al citato art. 24, comma 4, anche mediante la riproduzione dei dati periodici aggiornati e delle variazioni delle informazioni contenute nel prospetto nel contesto di altri documenti informativi (*newsletter*, rendiconto di gestione...) inviati periodicamente alla clientela debba essere formalmente avallata dalla Commissione, la quale dovrebbe avvalersi dello specifico potere ad essa riservato dal comma 5 dell'art. 24.

Al riguardo, si ritiene che tale istanza debba essere accolta nel merito, consentendo ad SGR e Sicav di adempiere agli obblighi informativi con le modalità appena ricordate, pur non ricorrendo alle modalità prospettate.

L'art. 24, comma 5, infatti conferisce alla CONSOB un potere (quello di stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti delle informazioni) che è teleologicamente preordinato a garantire all'investitore **modalità** informative **diverse** da quelle già previste dal Regolamento Emittenti e di volta ritenute **più opportune** dall'Organo di vigilanza, ad esempio, perché ritenute più "sicure" (informativa ai singoli partecipanti anziché al pubblico), o meno onerose per gli OICR (informativa da fornire mediante mezzi di comunicazione di massa anziché ai singoli investitori).

L'art. 24, comma 4, inoltre, stabilisce che vengano comunicate ai singoli partecipanti le **variazioni delle informazioni** contenute nel prospetto e **l'aggiornamento dei dati periodici**, senza operare alcuna distinzione o specificazione in merito al mezzo informativo nel quale tali dati ed informazioni possono essere contenuti.

Il Regolamento Emittenti, peraltro, non impone che l'obbligo di comunicazione sia soddisfatto mediante la trasmissione dell'intera parte aggiornata del prospetto informativo. Al contrario, la norma regolamentare individua le informazioni che è obbligatorio fornire al partecipante, ma appare "indifferente" rispetto al mezzo attraverso il quale esse siano veicolate al cliente.

Alla luce delle considerazioni ora esposte si deve rilevare che non appare necessario fare ricorso alla fattispecie di cui all'art. 24, comma 5, per assicurare alle Società la possibilità di diffondere le informazioni richieste dal Regolamento anche mediante *newsletter* o altri *report* periodici poiché, nel caso di specie, l'avvalersi di un particolare canale informativo non contrasta in alcun modo con il dettato dell'art. 24, comma 4.

Si deve concludere, pertanto, che la prospettata possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione dell'aggiornamento dei dati periodici e delle variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo anche mediante la riproduzione di tali dati ed informazioni nel contesto di altri documenti quali le *newsletter* o i rendiconti di gestione appare conforme al disposto dell'art. 24, comma 4, e non innova le **modalità** di comunicazione ai partecipanti ivi previste.

Le considerazioni svolte ed i chiarimenti resi in merito al contenuto del disposto dell'art. 24, comma 4, appaiono rendere superata la questione oggetto del quesito proposto; si ritiene in ogni caso opportuno ricordare che:

- i. al fine di garantire il rispetto del disposto dell'art. 24, comma 4, i dati aggiornati e le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto dovranno essere integralmente riprodotte negli " *altri documenti*" che si intende utilizzare;
- ii. l'eventuale illustrazione dei dati comunicati e le altre notizie contenute in tali documenti non dovranno essere tali da rendere difficilmente fruibili o fuorvianti le informazioni rese;
- iii. la comunicazione dei documenti in discorso dovrà avvenire nel rispetto del termine previsto dall'art. 24, comma 4;
- iv. tutti i costi sostenuti dalle Società per la stampa e l'invio delle *newsletter* o di altri documenti di natura pubblicitaria nei quali siano contenuti i dati aggiornati e la variazione delle informazioni del prospetto non potranno incidere sulle spese poste a carico degli OICR (come già prospettato da codesta Associazione), ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998, Cap. IV, sez. II, paragrafi 9.1 e 9.2;
- v. le SGR e le Sicav dovranno mantenere evidenza della *mailing list* dei soggetti verso cui sono stati soddisfatti gli obblighi informativi in discorso, con l'eventuale specificazione del veicolo informativo utilizzato (parte II del prospetto, *newsletter*, rendiconto...).

*p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini*